

FESTA DEI LUSTRI 2021

*La composizione delle **crisi** da
sovraindebitamento: riflessi
sull'attività notarile*

Reggio Emilia, 13 novembre 2021

Un rapido confronto

L. 3/2012	C.C.I.
<p>CAPO II – <i>Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio</i> Sezione PRIMA – <u>Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento</u> §1 Disposizioni generali (artt. 6-9) §2 Accordo di composizione della crisi (artt. 10-12) §3 Piano del consumatore (artt. 12-bis-12-ter); §4 Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore (artt. 13-14-bis); Sezione SECONDA – <u>Liquidazione del patrimonio</u> (artt. 14-ter-14-quaterdecies); Sezione TERZA – <u>Disposizioni comuni</u> (artt. 15-16)</p>	<p>PARTE PRIMA – CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I – Ambito di applicazione e definizioni Art. 2, comma 1, lettera c) TITOLO IV – STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI CAPO II – PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Sezione I – <u>Disposizioni di carattere generale</u> (artt. 65-66) Sezione II – <u>Ristrutturazione dei debiti del consumatore</u> (artt. 67-73) Sezione III – <u>Concordato minore</u> (artt. 74-83) TITOLO V – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE CAPO IX – LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO (artt. 268-277)</p>

In più

D.L. 118/2021 – procedimenti dal **15 novembre 2021**

CAPO I – MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA E DI RISANAMENTO AZIENDALE

Artt. 17, 3-10, 12-16, 18, 19
(per gli imprenditori c.d. sotto soglia)

L. 3/2012

Brevi premesse

- *Iter* di approvazione (atto Senato n. 307 del 30 aprile 2008)
- Contesto storico di riferimento
- *Ratio* del provvedimento
- Finalità del provvedimento

L. 3/2012

Panoramica delle procedure (descrizione e principali contenuti)

- Accordo di composizione della crisi
- Piano del consumatore
- Liquidazione del patrimonio

L. 3/2012

Natura giuridica delle procedure

Corte costituzionale 245/2019

(carattere concorsuale dell'accordo di composizione della crisi)

Cassazione 9087/2018

(indici della natura concorsuale di una procedura)

Menzioni di legge degli atti notarili

Natura dell'atto notarile in esecuzione della
procedura e inapplicabilità delle ordinarie regole

(v. **Studio 31-2018/E**, E. FABIANI, L. PICCOLO

Studio 57-2020/E, C. CALDERONI)

Menzioni di legge degli atti notarili

Menzioni urbanistiche

Art. 46, comma 5 D.P.R. 380/2001: «Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali»

Art. 40, comma 5 L. 47/1985: «Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa».

Menzioni di legge degli atti notarili

Conformità catastale

Interesse tributario

Tutela del credito

Menzioni di legge degli atti notarili

Dichiarazione Bersani

Interessi prevalenti *pro* inapplicabilità?

Menzioni di legge degli atti notarili

APE

Gli interessi sottostanti agli obblighi di allegazione

***L'iter* informativo nel corso delle procedure**

L. 3/2012

Il sovraindebitamento

«la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente» (art. 2, comma 1, lettera a) L. 3/2012)

L. 3/2012

La competenza

La proposta di accordo di composizione della crisi, la proposta di piano del consumatore e la domanda di liquidazione del patrimonio devono essere depositate presso il **Tribunale competente**, che è (artt. 9, comma 1, 12-bis, comma 1, 14-ter, comma 2):

- per qualsiasi debitore, quello del luogo della sede principale o della residenza del debitore;
- per il consumatore, quello del luogo della residenza del consumatore.

L. 3/2012

Accordo di composizione della crisi

Deposito proposta -> decreto di immediata fissazione dell'udienza (art. 10).

È previsto sia adottata una **idonea forma di pubblicità** della proposta e del decreto (**pubblicità flessibile**).

Qualora il proponente svolga attività di impresa, la proposta ed il decreto devono – a prescindere dalla idonea forma di pubblicità – essere pubblicati nel Registro delle Imprese.

Trattandosi di proposta di accordo di composizione della crisi da parte di una società, si ritiene applicabile estensivamente l'art. 152, comma 2, lettera b) e comma 3 L.F. (verbale notarile della decisione degli amministratori delle S.p.A., S.A.p.A. e S.r.l., con iscrizione ex art. 2436 c.c.).

È **ordinata** la **trascrizione** del decreto, quando la proposta preveda la cessione o l'affidamento a terzi di *beni immobili o beni mobili registrati*

L. 3/2012

Accordo di composizione della crisi

Sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, **sotto pena di nullità**, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi **né acquistati diritti di prelazione** sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

L. 3/2012

Accordo di composizione della crisi

A decorrere dalla data **decreto con cui si fissa l'udienza e si apre il procedimento di composizione della crisi** e sino alla data di omologazione dell'accordo gli **atti eccedenti l'ordinaria amministrazione** compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono **inefficaci** rispetto ai creditori *anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto*.

L. 3/2012

Accordo di composizione della crisi

Il decreto di apertura della procedura deve intendersi **equiparato** all'atto di pignoramento (art. 10, comma 5) con le conseguenze, in tema di opponibilità, per es., di cui anche agli artt. 2912 ss., in particolare 2914 (alienazioni anteriori al pignoramento), 2915 (atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati).

L. 3/2012

Accordo di composizione della crisi

L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

Si tratta tuttavia di un **termine ordinatorio**, arg. *a contr.* ex art. 152, comma 2 c.p.c.

«I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori»

L. 3/2012

Accordo di composizione della crisi

L'accordo **non pregiudica** i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso

Tuttavia

l'accordo relativo ad una società produce effetto *anche per i soci illimitatamente responsabili* (art. 7, comma 2-ter)

L. 3/2012

Accordo di composizione della crisi

Cessazione di diritto dell'accordo se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;

Revoca dell'accordo se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

L. 3/2012

Accordo di composizione della crisi

L'omologazione dell'accordo è **pubblicata** utilizzando **tutte le forme di pubblicità di cui all'art. 10, comma 2:** pertanto, l'omologazione

1) sarà assoggettata – si presume – alla medesima ***idonea forma di pubblicità*** della proposta e del decreto di fissazione dell'udienza e apertura del procedimento

2) *qualora il proponente svolga attività di impresa, sarà pubblicata nel Registro delle Imprese*

3) sarà **trascritta**, quando la proposta preveda la cessione o l'affidamento a terzi di *beni immobili o beni mobili registrati*

L. 3/2012

Accordo di composizione della crisi

L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2 (ossia del decreto di ammissione).

I creditori **con causa o titolo posteriore** (a tale pubblicità) non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto dell'accordo.

L. 3/2012

Accordo di composizione della crisi

La **sentenza di fallimento** pronunciata a carico del debitore **risolve** l'accordo; tuttavia, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere **in esecuzione dell'accordo** omologato **non sono soggetti** all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 L.F.; inoltre, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in *esecuzione* o in *funzione* dell'accordo omologato sono **prededucibili** ex art. 111 L.F.

L. 3/2012

Piano del consumatore

Deposito proposta -> immediata fissazione udienza con decreto (art. 12-bis)

Qualora la prosecuzione di **specifici procedimenti** di esecuzione forzata potrebbe *pregiudicare la fattibilità* del piano, il giudice con il decreto di fissazione dell'udienza **può** disporre la sospensione degli *specifici* procedimenti **fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo**;

A differenza del procedimento per l'accordo di composizione della crisi, non è prevista una forma di pubblicità della proposta di piano del consumatore e del decreto di fissazione dell'udienza.

L'unica pubblicità si riferisce al provvedimento di omologazione; ancora, è il **decreto di omologazione** del piano del consumatore ad essere equiparato all'atto di pignoramento (art. 12-bis, comma 7), e **non** il decreto di fissazione dell'udienza, come nell'accordo di composizione della crisi (art. 10, comma 5);

L. 3/2012

Piano del consumatore

Differentemente dal procedimento per l'accordo di composizione della crisi:

NON è prevista una **limitazione della legittimazione ad agire del debitore**

NON è richiesto l'accordo dei creditori, per l'omologazione del piano del consumatore

NON è previsto un divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive individuali o dell'acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo

NON è neanche previsto che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, le prescrizioni rimangano sospese e le decadenze non si verifichino

L. 3/2012

Piano del consumatore

Publicità del decreto di omologazione del piano del consumatore

È previsto sia stabilita *idonea forma di pubblicità* (**pubblicità flessibile**)

È ordinata la trascrizione del decreto di omologazione, da eseguirsi a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, quando il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di *beni immobili o beni mobili registrati*

L. 3/2012

Piano del consumatore

L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

Anche in questo caso, si tratta tuttavia di un **termine ordinatorio**, arg. *a contr.* ex art. 152, comma 2 c.p.c.

L. 3/2012

Piano del consumatore

Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali.

Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

Il piano omologato è **obbligatorio** per tutti i **creditori anteriori** al momento in cui è stata eseguita la pubblicità **del decreto di omologazione** (differentemente dal procedimento di accordo per la composizione della crisi, ove il *termine di riferimento* è il momento in cui viene eseguita la pubblicità del decreto di fissazione dell'udienza)

I creditori con causa o titolo posteriore **alla pubblicità del decreto di omologazione del piano** non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

L. 3/2012

Piano del consumatore

L'omologazione del piano **non pregiudica** i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso

L. 3/2012

Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore

Per ambo le procedure è nominato un **liquidatore** (art. 13):

Quando?

a) Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento

oppure

b) se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore

Il liquidatore è nominato dal giudice su **proposta dell'Organismo di Composizione della Crisi**. Si applica l'art. 28 L.F. sui requisiti per la nomina a curatore fallimentare.

L. 3/2012

Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore

Sia nell'accordo di composizione della crisi, sia nel piano del consumatore, si può prevedere l'**affidamento del patrimonio** del debitore **ad un gestore** per la **liquidazione**, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, con i requisiti ex art. 28 L.F.

Il *gestore* è nominato dal giudice, al pari del liquidatore.

Modalità esecutive? (2908 c.c. / 2645-ter c.c. / 1322 c.c. / L. 364/1989)

L. 3/2012

Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore

Il liquidatore **dispone in via esclusiva** dei beni (utilizzati per l'esecuzione dell'accordo di composizione della crisi o del piano del consumatore) e delle somme incassate.

Tuttavia, la presenza del debitore potrebbe essere molto opportuna al fine della «assunzione in capo allo stesso dell'impegno al rilascio del bene immobile, atteso che lo stesso debitore è capace di agire e, pur avendo perso il potere di disporre del bene, potrebbe impegnarsi con riferimento alla consegna della materiale disponibilità del bene immobile oggetto della procedura» (v. **Studio 57-2020/E**, par. 4, C. CALDERONI).

L. 3/2012

Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore

Sebbene non sia espressamente richiamata la disciplina delle **vendite competitive** né tanto meno l'art. 14-novies, comma 2, quarto periodo (sulle vendite competitive per l'esecuzione del programma di liquidazione nella liquidazione del patrimonio), si ritiene (così, per es., **Studio 57-2020/E** par. 2, C. CALDERONI) che anche per l'esecuzione, a mezzo atti di liquidazione, dell'accordo di composizione della crisi o del piano del consumatore, si debba procedere sulla base di **procedure competitive**

L. 3/2012

Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore

Le procedure competitive – caratteri

- 1) Sistema incrementale di offerte*
- 2) Apertura al pubblico*
- 3) Pubblicità adeguata*
- 4) Trasparenza dei procedimenti*
- 5) Assenza di discrezionalità nella selezione dell'offerente*

(v. Studio 6-2011/E par. 1, P. D'ADAMO)

L. 3/2012

Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore

L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso.

Tuttavia, sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla **sostituzione del liquidatore** per giustificati motivi **decide il giudice** investito della procedura.

Il giudice può sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.

L. 3/2012

Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore

Il giudice, sentito il liquidatore e **verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano,**

- autorizza lo svincolo delle somme;
- **ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di fissazione dell'udienza per l'accordo di composizione della crisi e la trascrizione del decreto di omologazione del piano del consumatore, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità.**

L. 3/2012

Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore

Autorizzazione per l'atto dispositivo?

Non è prevista dalla legge e, del resto, a garanzia dell'esatto adempimento del piano, è prevista anche un'altra disposizione:

Inefficacia relativa (art. 13, comma 4): i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere **in violazione dell'accordo o del piano del consumatore** sono **inefficaci rispetto ai creditori anteriori** al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del **decreto di fissazione dell'udienza per l'accordo di composizione della crisi** e del **decreto di omologazione del piano del consumatore**.

L. 3/2012

Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore

Possibilità di modificare l'accordo o il piano post omologazione (art. 13, comma 4-ter)

Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e **si ripete, *mutatis mutandis*, l'iter della omologazione dell'accordo e del piano del consumatore.**

L. 3/2012

Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore

Annullamento e risoluzione dell'**accordo di composizione della crisi** (art. 14):

*L'annullamento e la risoluzione dell'accordo **non pregiudicano** i diritti acquistati dai terzi in buona fede.*

*Revoca e cessazione degli effetti dell'**omologazione del piano del consumatore** (art. 14-bis):*

*La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano **non pregiudica** i diritti acquistati dai terzi in buona fede.*

L. 3/2012

Liquidazione del patrimonio

La liquidazione del patrimonio, unica sia per il consumatore sia per il debitore-non-consumatore, è una procedura **in alternativa** alle altre due.

Con la liquidazione del patrimonio, si prevede la liquidazione **di tutti i beni del debitore**.

L. 3/2012

Liquidazione del patrimonio

Non è ammissibile la liquidazione del patrimonio (art. 14-ter, comma 1)

a) se il debitore sia soggetto a *procedure concorsuali* diverse rispetto alle procedure di composizione della crisi ed alla liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012

b) se il debitore ha già fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi e liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012

L. 3/2012

Liquidazione del patrimonio

Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e *ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei **limiti** di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia **indicati*** dal giudice;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, **i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi**, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge (es., artt. 514-516 c.p.c.)

L. 3/2012

Liquidazione del patrimonio

Liquidazione di società con soci illimitatamente responsabili (art. 14-ter, comma 7-bis):

Il decreto di apertura della **liquidazione della società** produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

L. 3/2012

Liquidazione del patrimonio

Casi di **conversione** della procedura di composizione della crisi (accordo di composizione della crisi o piano del consumatore) in liquidazione del patrimonio (art. 14-quater)

- a) annullamento dell'accordo di composizione della crisi (art. 14, comma 1)
- b) dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, nei casi ex art. 14-bis, comma 2, lettera a) (dolo o colpa grave nell'aumento o diminuzione del passivo o dell'attivo)
- c) cessazione di diritto della produzione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi ovvero dell'omologazione del piano del consumatore se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (artt. 11, comma 5 e 14-bis, comma 1)
- d) revoca dell'accordo di composizione della crisi ovvero del piano del consumatore se risultano compiuti durante la procedura per l'accordo di composizione della crisi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (artt. 11, comma 5 e 14-bis, comma 1)
- e) cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, quando il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile per cause imputabili al debitore (art. 14-bis, comma 2, lettera b)

L. 3/2012

Liquidazione del patrimonio

Apertura della liquidazione (art. 14-quinquies)

Se la domanda soddisfa tutti i requisiti di legge, il giudice verifica l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni e quindi **dichiara aperta la procedura di liquidazione.**

Si applicano gli artt. 737 ss. c.p.c.

Il reclamo è proponibile al Tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

L. 3/2012

Liquidazione del patrimonio

Con il decreto di apertura:

- il giudice **nomina un liquidatore**, se non già nominato nel precedente accordo di composizione della crisi o piano del consumatore. Si applica l'art. 28 L.F.
- il **liquidatore ha l'amministrazione dei beni** che compongono il patrimonio di liquidazione (art. 14-novies, comma 2, primo periodo);
- **fanno parte** del patrimonio di liquidazione anche gli **accessori**, le **pertinenze** e i **frutti prodotti dai beni del debitore** (assonanza con l'art. 2912 c.c.).

L. 3/2012

Liquidazione del patrimonio

Sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo (recte, alla chiusura della procedura), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, **da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al momento della esecuzione della pubblicità del decreto di apertura della liquidazione.**

Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi (art. 14-novies, comma 2, ultimo periodo).

I creditori **con causa o titolo posteriore** al momento dell'esecuzione della pubblicità del decreto di apertura della liquidazione, **non possono procedere esecutivamente** sui beni oggetto di liquidazione (art. 14-duodecies, comma 1).

L. 3/2012

Liquidazione del patrimonio

Pubblicità della procedura

Col decreto di apertura della liquidazione, il **giudice**:

- stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto (**pubblicità flessibile**), nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, **l'annotazione nel registro delle imprese**;
- ordina, **quando** il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore.

L. 3/2012

Liquidazione del patrimonio

È il **decreto di apertura della procedura di liquidazione** ad essere equiparato all'atto di pignoramento (art. 14-quinquies, comma 3).

Pignoramento, in questo caso, universale («la liquidazione di tutti i suoi beni»: art. 14-ter, comma 1, ultima parte).

L. 3/2012

Liquidazione del patrimonio

La procedura di liquidazione rimane aperta fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per quattro anni a partire dalla data del deposito della domanda di liquidazione; in effetti, la chiusura della procedura può avvenire non prima del decorso di quattro anni dalla detta data di deposito (art. 14-novies, comma 5).

L. 3/2012

Liquidazione del patrimonio

Liquidazione

Entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-sexies), il liquidatore **elabora un programma di liquidazione**, che viene depositato in cancelleria (art. 14-novies, comma 1).

Il programma di liquidazione **non risulta soggetto alla approvazione** né del giudice né dei creditori.

L. 3/2012

Liquidazione del patrimonio

Liquidazione

Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in **esecuzione** del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate (salvo il caso di beni di modesto valore) da parte di operatori esperti, assicurando, **con adeguate forme di pubblicità**, la massima informazione e partecipazione degli interessati

L. 3/2012

Liquidazione del patrimonio

Autorizzazione per l'atto liquidatorio?

Non è prevista dalla legge e, del resto, a garanzia dell'esatto adempimento del programma di liquidazione, è prevista anche un'altra disposizione:

Prima del completamento delle operazioni di vendita, **il liquidatore informa** degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione (art. 14-novies, comma 2, quarto periodo).

L. 3/2012

Liquidazione del patrimonio

E per un atto al di fuori del programma di liquidazione?

Poiché emerge un controllo generale dell'Autorità giudiziaria (v. art. 14-decies, sulle autorizzazioni al liquidatore per l'esercizio o la prosecuzione di azioni recuperatorie o pauliane), sembra possibile immaginare che per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, non già previsti nel programma di liquidazione, sia necessaria un'autorizzazione giudiziaria.

L. 3/2012

Liquidazione del patrimonio

Liquidazione

Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione,

- autorizza lo svincolo delle somme;
- **ordina la cancellazione** della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del **decreto di apertura della liquidazione**, relativamente al bene mobile registrato o immobile oggetto dell'atto dispositivo;
- dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta

L. 3/2012

Esdebitazione (art. 14-terdecies)

L'esdebitazione è concessa solo alle persone fisiche

L'esdebitazione consiste nella **dichiarazione di inesigibilità** dei crediti non soddisfatti integralmente (art. 14-terdecies, comma 4, primo periodo)

L. 3/2012

Esdebitazione (art. 14-terdecies)

L'esdebitazione **non opera**:

- per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
- per i debiti da **risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale**, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che **non siano** accessorie a debiti estinti;
- per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

L. 3/2012

Esdebitazione (art. 14-terdecies)

L'esdebitazione è concessa alle condizioni di legge (collaborazione nella procedura, assenza di reati ex art. 16, soddisfazione parziale dei creditori) e non si deve aver goduto di altra esdebitazione negli otto anni antecedenti la domanda di esdebitazione.

L'esdebitazione non è concessa quando:

- il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
- il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, **allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.**

L. 3/2012

Esdebitazione speciale (art. 14-quaterdecies)

È una forma di esdebitazione speciale (art. 14-quaterdecies, rubricato «Debitore incapiente»), nel caso di **persona fisica meritevole**, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura; a questa forma di esdebitazione speciale si accede **una sola volta**; questa procedura **non dipende** dall'apertura di altre procedure (accordo di composizione della crisi, piano del consumatore o liquidazione del patrimonio) e può quindi essere richiesta, se ne sussistano le condizioni, prescindendo da un tentativo di liquidazione o composizione della crisi.

La relativa domanda è presentata tramite un OCC al Tribunale competente ex art. 9; alla domanda va allegata una **relazione particolareggiata** dell'OCC.

L. 3/2012

OCC (Organismi di Composizione della Crisi)

I CND possono essere iscritti su semplice richiesta nell'elenco degli OCC (art. 15, comma 1).

I compiti e le funzioni degli OCC possono essere svolti anche da un notaio, nominato dal presidente del Tribunale o da un giudice da questi delegato (art. 15, comma 9).

L. 3/2012

Reati

Sono reati, fra l'altro:

- il fatto che, nel corso dell'accordo di composizione della crisi o del piano del consumatore, siano effettuati pagamenti in violazione dell'accordo o del piano;
- il fatto di chi aggrava la sua posizione debitoria, dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura;
- il fatto di chi intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.

CCI (D. LGS. 14/2019)

Entrata in vigore

(per le parti di interesse)

16 maggio 2022

(art. 1, comma 1, lettera a) D.L. 118/2021)

CCI (D. LGS. 14/2019)

Principali differenze

Nel CCI **le procedure del sovraindebitamento non** costituiscono sistemi a sé ma si inseriscono comunque nell'ambito delle «procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza» (così, la rubrica del TITOLO III della PARTE PRIMA del CCI).

Questa circostanza, a mio avviso, potrebbe comportare,

- da un lato, un **vantaggio** in termini di **efficienza** e di **utilizzabilità** delle procedure, in quanto gli operatori (sia giudiziari sia professionali) si sentiranno maggiormente rassicurati dall'aver a che fare con sotto-sistemi di un unico *corpus* normativo più o meno "rodato";

- da un altro lato, tuttavia, uno **svantaggio** in termini di **appiattimento** degli atteggiamenti degli stessi operatori rispetto alla molteplicità dei casi di crisi posti alla loro attenzione. Altro, invero, è la bancarotta di una società commerciale, altro è la difficoltà finanziaria di un consumatore.

CCI (D. LGS. 14/2019)

Principali differenze

Le procedure hanno un diverso nome:

- non più piano del consumatore ma ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- non più accordo di composizione della crisi ma concordato minore (al quale non può accedere il consumatore);
- non più liquidazione del patrimonio ma liquidazione controllata del sovraindebitato.

CCI (D. LGS. 14/2019)

Principali differenze

Alle procedure “di composizione delle crisi da sovraindebitamento” (e alla «liquidazione controllata del sovraindebitato») può accedere non solo il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le start-up innovative, ma anche ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Pertanto, è solo l'assoggettamento a **procedure liquidatorie** che impedisce di accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Invece, nella L. 3/2012, è sufficiente essere assoggettabili a «procedure concorsuali» diverse da quelle regolate dalla medesima L. 3/2012 perché non possa trovare applicazione quest'ultima normativa.

CCI (D. LGS. 14/2019)

Principali differenze

Impresa minore (art. 2, comma 1, lettera d))

L'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

- 1) attivo patrimoniale annuo non superiore ad euro trecentomila nei **tre esercizi antecedenti** la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 2) ricavi annui non superiori ad euro duecentomila nei **tre esercizi antecedenti** la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 3) ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

CCI (D. LGS. 14/2019)

Principali differenze

Non è indicato il significato di sovraindebitamento in senso oggettivo **ma solo in senso soggettivo**, in quanto il sovraindebitamento è «**lo stato di crisi o di insolvenza**» dei soggetti assoggettabili alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (ossia i soggetti sopra elencati). Esistono dunque due concetti (*stato di crisi* ed *insolvenza*) applicabili ad ogni tipologia di debitore.

(*ricordando che* lo stato di crisi è lo «squilibrio economico-finanziario» che rende probabile l'insolvenza (art. 2, comma 1, lettera a)); quest'ultimo è «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni» (art. 2, comma 1, lettera b)); la differenza tra stato di crisi e di insolvenza vale anche per il caso del sovraindebitato (v. art. 268, comma 2, ad es.)

CCI (D. LGS. 14/2019)

Principali differenze

Si applica per ogni procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, nel suo scheletro, la disciplina di cui al TITOLO III della PARTE PRIMA, relativa alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza (artt. 26-55). È altresì applicabile il principio generale ex art. 8 per cui la durata massima delle misure protettive non può superare 12 mesi.

Così, per es.:

- l'art. 27 sulla competenza per materia e per territorio (il Tribunale del COMI – *Centre Of Main Interests*);
- l'art. 37, comma 1 sulla legittimazione del debitore a ricorrere alla procedura;
- l'art. 40 sulla domanda di accesso (ma, per es., derogata in più parti per le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento: artt. 67, comma 6 e 76, comma 6, sulla composizione monocratica del Tribunale nei procedimenti della ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore);

Per il solo concordato minore, sono anche richiamate, per quanto compatibili e non derogate, le disposizioni del concordato preventivo (art. 74, comma 4) quale, per es., l'art. 89, sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e della causa di scioglimento per riduzione oltre il terzo ed il minimo legale o per perdita, del capitale sociale.

CCI (D. LGS. 14/2019)

Principali differenze

Tra le disposizioni generali del CAPO II (PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO) del TITOLO IV (**STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI**) della PARTE PRIMA del CCI, si prevede (art. 65, comma 3) che:

I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.

CCI (D. LGS. 14/2019)

Principali differenze

L'omologazione della ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore, e l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato, avvengono con sentenza e **non con decreto** (artt. 70, comma 7, 80, comma 1, 270, comma 1).

CCI (D. LGS. 14/2019)

Principali differenze

Non è prevista nessuna equiparazione degli atti endoprocedimentali delle procedure *de quibus* all'atto di pignoramento (solo l'art. 153, comma 3, primo periodo lo fa per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, articolo non richiamato per la liquidazione controllata del sovraindebitato).

Tuttavia, come anche indicato in dottrina (v. per es. **Studio 57-2020/E** par. 2, C. CALDERONI), tutte le procedure, quand'anche non estese all'intero patrimonio del debitore, comportano effetti simili se non uguali a quelli del pignoramento.

CCI (D. LGS. 14/2019)

Principali differenze

Per l'**esecuzione** della ristrutturazione dei debiti del consumatore o del concordato minore **non è prevista la nomina di un liquidatore.**

All'esecuzione **provvede sempre** il debitore (artt. 71, comma 1, terzo periodo e 81, comma 1, terzo periodo).

Tutto va però coordinato con l'art. 65, comma 3, secondo il quale «i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure» di composizione delle crisi da sovraindebitamento sono svolti dall'OCC.

Secondo qualcuno (A. CRIVELLI, in *Il Fallimento*, 2019, 6, 728), è comunque possibile ed anzi *auspicabile* prevedere la nomina di un liquidatore per le difficoltà che potrebbero sussistere affidando tale liquidazione allo stesso debitore (soprattutto ed evidentemente nel caso di consumatore).

CCI (D. LGS. 14/2019)

Principali differenze

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore è previsto che, con il decreto di “apertura” del procedimento, il giudice semplicemente **possa**:

- disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;
- disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;
- disporre *le altre misure idonee* a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Si faccia attenzione a che tale decreto NON è espressamente soggetto a pubblicità nei Registri Immobiliari, ma solo (art. 70, comma 1) a pubblicazione in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e con comunicazione da darsi entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.

CCI (D. LGS. 14/2019)

Principali differenze

Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore **non** è previsto che i creditori posteriori non possano procedere esecutivamente sui beni oggetto delle due procedure; la previsione rimane soltanto per i beni oggetto della liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 277, comma 1).

CCI (D. LGS. 14/2019)

Principali differenze

La proposta di concordato minore – oltre a non essere accessibile al consumatore – è proponibile solo:

quando consente di proseguire l'attività professionale o imprenditoriale,

oppure

quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

CCI (D. LGS. 14/2019)

Principali differenze

La domanda di liquidazione controllata del sovraindebitato può essere proposta sia dal debitore sia da un creditore e – qualora il sovraindebitato sia un imprenditore – anche dal Pubblico Ministero.

Sono richiamate **molteplici disposizioni applicabili alla liquidazione giudiziale**

- v. art. 270, comma 5, che richiama le **norme sul procedimento unitario** del TITOLO III, e quindi la Sezione II del CAPO IV del TITOLO III, ossia gli artt. 40-53 (Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza);
- v. l'art. 275, comma 2, che ritiene applicabile alla vendita nell'ambito della liquidazione controllata del sovraindebitato le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale: artt. 214-219;

Non risulta richiamato anche l'art. 132, sugli atti di straordinaria amministrazione da autorizzarsi dal comitato dei creditori (sostituibile nel caso di impossibilità o urgenza dal giudice delegato, ex art. 140, comma 4) nella liquidazione giudiziale.

Tuttavia, è nelle corde che il liquidatore, per gli atti che non risultino compresi nel programma di liquidazione, eccedenti l'ordinaria amministrazione, dovrà chiedere l'autorizzazione del giudice delegato, come emerge, ad es. dall'art. 274, relativamente alla autorizzazione a iniziare o proseguire azioni per il recupero della disponibilità dei beni del debitore o per far dichiarare inefficaci atti pregiudizievoli ai creditori, sempre secondo le norme del codice civile.

CCI (D. LGS. 14/2019)

Principali differenze

Per la **liquidazione controllata del sovraindebitato**, è disciplinata (art. 270, comma 6) la sorte dei rapporti pendenti:

Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto **rimane sospesa** fino a quando il *liquidatore*, sentito il debitore, **dichiara di subentrare nel contratto** in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, **ovvero di sciogliersi dal medesimo** *salvo che*, nei contratti ad *effetti reali*, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

CCI (D. LGS. 14/2019)

Principali differenze

Il programma di liquidazione **deve essere approvato** dal giudice delegato (art. 272, comma 2, ultimo periodo).

La chiusura della liquidazione controllata del sovraindebitato non è soggetta ad un termine iniziale minimo.

D.L. 118/2021

Premessa

Dal *Dossier* sul D.L. 118/2021, a cura del Servizio Studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, emerge che, per quanto di rilievo, detto decreto-legge «introduce e disciplina la procedura di composizione negoziata della crisi, nuovo **istituto volontario**, cui si accede *tramite una (istituenda) piattaforma telematica nazionale*, che offre all'**imprenditore** l'affiancamento di un esperto terzo e indipendente per **agevolare**, in maniera riservata, le **trattative con i creditori**. Il decreto-legge disciplina nel dettaglio le possibili soluzioni adottabili in esito alla procedura, prevedendo, fra le altre, nel caso di mancata individuazione di una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi la **possibilità per l'imprenditore di presentare** una proposta di **concordato per cessione di beni** unitamente al piano di liquidazione, il **c.d. concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio**».

D.L. 118/2021

Descrizione

A differenza delle procedure ex L. 3/2012 e inserite nel CCI, le procedure (che possiamo sintetizzare di “composizione negoziata della crisi”) regolate nel D.L. 118/2021 riguardano solo gli imprenditori, sia commerciale sia agricolo, e si applicano sia all'imprenditore soggetto sia a quello non soggetto a liquidazione giudiziale.

Con l'introduzione del ***concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio***, il panorama normativo si arricchisce di un'ulteriore procedura di carattere concorsuale (evidente negli effetti dovuti anche ai richiami alla disciplina del concordato preventivo).

D.L. 118/2021

Termini di applicazione

Queste procedure si applicano dal **15 novembre 2021**

Da notare che, con lo stesso D.L. 118/2021 (art. 1, comma 1, lettera b)), è stato disposto il differimento, al **31 dicembre 2023**, dell'entrata in vigore del TITOLO II della PARTE PRIMA del D. LGS. 14/2019:

TITOLO II – PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

CAPO I – STRUMENTI DI ALLERTA (12-15)

CAPO II – ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA (16-18)

CAPO III – PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI (19-23)

CAPO IV – MISURE PREMIALI (24-25)

D.L. 118/2021

Ambito di applicazione

Le procedure di cui al D.L. 118/2021 si applicano all'imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne **rendono probabile** la crisi o l'insolvenza, quando risulta **ragionevolmente perseguibile il risanamento** dell'impresa.

Pertanto, questa procedura di composizione negoziata della crisi dell'imprenditore trova il proprio terreno elettivo in una fase anteriore anche allo stato di crisi (che a sua volta manifesta una probabilità di insolvenza).

Tuttavia, come emerge dall'art. 9, comma 1, sulla gestione dell'impresa in pendenza delle trattative per la composizione della crisi, è previsto che alla procedura possano accedere anche imprese in stato di crisi o anche già insolventi («ma esistono concrete prospettive di risanamento»).

D.L. 118/2021

Ambito di applicazione

Ci si concentrerà solo sulla procedura prevista per gli imprenditori c.d. “sotto soglia” (art. 17).

È **sottosoglia** l'imprenditore che:

ha avuto un attivo patrimoniale di ammontare annuo non superiore ad euro 300.000, negli ultimi 3 esercizi antecedenti l'istanza di nomina dell'esperto;

ha realizzato, negli ultimi tre esercizi precedenti, ricavi lordi non superiori ad euro 200.000;

ha un ammontare di debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ad euro 500.000.

D.L. 118/2021

Normativa applicabile

All'imprenditore sottosoglia si applica la normativa di cui all'art. 17, ed agli artt.

- **3**, commi 3 e 4 (relativamente ai requisiti ed alla formazione specifica che deve possedere il nominando esperto);
- **4** (relativamente a requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti);

D.L. 118/2021

Normativa applicabile

All'imprenditore sottosoglia si applica la normativa di cui all'art. 17, ed agli artt.

In particolare, sono ricompresi nei **doveri**

(da considerarsi **probabilmente come principi generali** delle procedure concorsuali):

Durante le trattative le parti si comportano secondo buona fede e correttezza.

L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di *gestire il patrimonio e l'impresa* senza pregiudicare ingiustamente gli **interessi dei creditori**.

Le **banche e gli intermediari finanziari**, i loro **mandatari** e i **cessionari dei loro crediti** sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato.

L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.

Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. **Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.**

D.L. 118/2021

Normativa applicabile

All'imprenditore sottosoglia si applica la normativa di cui all'art. 17, ed agli artt.

Si guardi ora il testo dell'art. 4 CCI, sui «Doveri delle parti»:

1. Nell'esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e durante le trattative che le precedono, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.
2. In particolare, il debitore ha il dovere di: a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto; b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori; c) gestire il patrimonio o l'impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza *nell'interesse prioritario dei creditori*.
3. I creditori hanno il dovere, in particolare, di collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.

D.L. 118/2021

Normativa applicabile

All'imprenditore sottosoglia si applica la normativa di cui all'art. 17, ed agli artt.

Sono stati quindi ulteriormente normativizzati una serie di doveri, in capo a tutti coloro che siano chiamati ad esprimersi nelle trattative per la composizione della crisi.

Sembra si assista sempre più alla **socializzazione della crisi di impresa**.

Il Legislatore predispose una serie di regole per il caso di crisi di impresa (o anche solo di *fumus* della stessa), che riguardano tutti i soggetti coinvolti nelle procedure per la composizione della medesima.

La gestione della crisi d'impresa diventa quindi un **valore** sufficiente a giustificare precise prestazioni imposte (art. 23 Cost.), tra cui – a mio avviso eclatante – quella di partecipazione alle trattative di alcuni creditori (banche, intermediari finanziari, loro mandatari e cessionari). Un vero capovolgimento rispetto alle logiche del diritto civile!

D.L. 118/2021

Normativa applicabile

All'imprenditore sottosoglia si applica la normativa di cui all'art. 17, ed agli artt.

- **5** (sulle modalità di presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente; sulla durata massima della procedura; sul funzionamento della procedura medesima; sulla relazione finale da redigersi).

Da segnalarsi che l'istanza può essere presentata, per l'imprenditore sottosoglia, alternativamente:

a) all'organismo di composizione della crisi;

b) al segretario generale della C.C.I.A.A. nel cui ambito territoriale è la sede dell'impresa.

D.L. 118/2021

Normativa applicabile

All'imprenditore sottosoglia si applica la normativa di cui all'art. 17, ed agli artt.

- **6** (**sulle misure protettive** che possono essere richieste dall'imprenditore, in sede di istanza di nomina dell'esperto ovvero anche successivamente)

L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di **misure protettive del patrimonio**.

L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. **Non sono inibiti i pagamenti.**

D.L. 118/2021

Normativa applicabile

All'imprenditore sottosoglia si applica la normativa di cui all'art. 17, ed agli artt.

Dal giorno della pubblicazione della detta istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive.

D.L. 118/2021

Normativa applicabile

All'imprenditore sottosoglia si applica la normativa di cui all'art. 17, ed agli artt.

7 (sul procedimento relativo all'adozione delle misure protettive):

Quando l'imprenditore formula la richiesta delle misure protettive, con **ricorso presentato al tribunale competente** ex art. 9 L.F., **lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto**, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'istanza di nomina unitamente all'accettazione dell'esperto, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato.

D.L. 118/2021

Normativa applicabile

All'imprenditore sottosoglia si applica la normativa di cui all'art. 17, ed agli artt.

L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è *causa di inefficacia delle misure e, **decorso inutilmente il termine di trenta giorni** per la **pubblicazione dell'RG** del procedimento cautelare instaurato, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese.*

Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza, *da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza.*

Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti.

Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.

Il giudice che ha emesso i provvedimenti, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. **La durata complessiva delle misure non può superare** i duecentoquaranta giorni

D.L. 118/2021

Normativa applicabile

All'imprenditore sottosoglia si applica la normativa di cui all'art. 17, ed agli artt.

- **8** (sulla facoltà di far applicare la **Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento** di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile)

Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, **l'imprenditore può dichiarare** che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, **non si applicano** nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. **A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione.**

D.L. 118/2021

Normativa applicabile

All'imprenditore sottosoglia si applica la normativa di cui all'art. 17, ed agli artt.

- **9** (sulla gestione dell'impresa in pendenza delle trattative)

In particolare, è prevista una disciplina *sui generis* che, pur senza togliere il potere di amministrazione al debitore, **lo sottopone tuttavia al giudizio dell'esperto.**

D.L. 118/2021

Normativa applicabile

All'imprenditore sottosoglia si applica la normativa di cui all'art. 17, ed agli artt.

Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa.

L'imprenditore **in stato di crisi** gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività.

Quando, nel corso della composizione negoziata, **risulta che l'imprenditore è insolvente** ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel **prevalente interesse** dei creditori.

Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.

D.L. 118/2021

Normativa applicabile

All'imprenditore sottosoglia si applica la normativa di cui all'art. 17, ed agli artt.

L'imprenditore **informa preventivamente l'esperto**, per iscritto, **del compimento di atti di straordinaria amministrazione** nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese.

Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.

D.L. 118/2021

Normativa applicabile

All'imprenditore sottosoglia si applica la normativa di cui all'art. 17, ed agli artt.

Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione al giudice per revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata.

Peraltro, ai sensi dell'art. 12, comma 3, in sede fallimentare, «Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto n. 267 del 1942, se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese».

D.L. 118/2021

Normativa applicabile

All'imprenditore sottosoglia si applica la normativa di cui all'art. 17, ed agli artt.

- **10** (sulle autorizzazioni che possono essere chieste dall'imprenditore)

Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

- a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili;
- b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili;
- c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese a contrarre finanziamenti prededucibili;
- d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami **senza gli effetti di cui all'art. 2560, secondo comma**, del codice civile, fermo restando l'art. 2112 del codice civile.

D.L. 118/2021

Normativa applicabile

All'imprenditore sottosoglia si applica la normativa di cui all'art. 17, ed agli artt.

L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il **tribunale**, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può **rideterminare equamente le condizioni del contratto**, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale **assicura l'equilibrio** tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo.

D.L. 118/2021

Normativa applicabile

All'imprenditore sottosoglia si applica la normativa di cui all'art. 17, ed agli artt.

- **12** (sulla conservazione degli effetti degli atti compiuti nel corso della procedura)
- **13** (sulla disciplina unitaria in caso di gruppo di imprese)
- **14** (sulle misure premiali in ambito tributario che scaturiscono dalla presentazione dell'istanza di nomina o dalla conclusione positiva dei procedimenti di composizione negoziata della crisi)
- **15** (sugli obblighi di segnalazione in capo all'organo di controllo delle società)
- **16** (sul compenso dell'esperto)

D.L. 118/2021

Conclusione del procedimento

Quando si conclude la procedura possono aversi due ipotesi:

- a) è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione critica;
- b) non è individuata una soluzione idonea.

D.L. 118/2021

Conclusione del procedimento

Nel caso a):

- è possibile stipulare un contratto per la continuità aziendale (secondo il diritto comune);
- è possibile stipulare una convenzione di moratoria ex art. 182-octies L.F. (che ha effetti anche nei confronti dei non aderenti, in determinate condizioni, e senza opposizioni);
- è possibile concludere un accordo con gli effetti ex art. 67, comma 3, lettera d) L.F., senza necessità dell'attestazione;
- è possibile proporre l'accordo di ristrutturazione dei debiti (i.e., l'accordo di composizione della crisi) ex art. 7 L. 3/2012;
- è possibile chiedere la liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012;
- è possibile proporre la domanda di **concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio**, ex art. 18 D.L. 118/2021;

Nel caso b), è possibile accedere comunque ad una delle procedure ex L. 3/2012

D.L. 118/2021

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (artt. 18 e 19)

- a) l'istanza è presentata, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale, entro 60 giorni dalla comunicazione all'imprenditore della relazione finale dell'esperto nominato nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi;
- b) si tratta di un concordato liquidatorio;
- c) **sono uniti un piano di liquidazione** e la documentazione ex art. 161, comma 2, lettere a), b), c), d) L.F.;

D.L. 118/2021

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (artt. 18 e 19)

d) il ricorso è pubblicato nel Registro delle Imprese a cura della Cancelleria;

e) **dal giorno della pubblicazione del ricorso**, si applicano gli artt. 111, 167, 168, 169 L.F.

In particolare, ai fini notarili, si applicano:

- l'art. **167**, sulla necessità dell'autorizzazione del Tribunale (non essendoci un Giudice Delegato) per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ai fini dell'efficacia nei confronti dei creditori anteriori;

- l'art. **168**, sul divieto di inizio o proseguimento di azioni esecutive o cautelari, o dell'acquisto di diritti di prelazione efficaci nei confronti dei creditori anteriori, fino alla definitività del decreto di omologazione del concordato;

- l'art. **169**, che richiama fra l'altro anche l'art. 45 L.F. («Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori»), con riferimento alla data del ricorso;

D.L. 118/2021

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (artt. 18 e 19)

- f) il Tribunale nomina un ausiliario ex art. 68 c.p.c. («esperti in una determinata arte o professione e, in generale, [...] persona idonea a compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé da solo»), che ha le funzioni che nel concordato preventivo spettano al commissario giudiziale;
- g) l'omologazione del concordato semplificato è data con decreto immediatamente esecutivo, pubblicato nel Registro Imprese;
- h) si applica, fra l'altro, l'art. 184 L.F. (*obbligatorietà per tutti i creditori anteriori; salvezza dei diritti contro coobbligati, fideiussori e gli obbligati in via di regresso; estensione anche ai soci illimitatamente responsabili*) e l'art. 185 L.F., sull'esecuzione del concordato (*sul punto, si ricordano le Massime n. 58 e n. 61 del Consiglio notarile di Firenze*);

D.L. 118/2021

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (artt. 18 e 19)

- i) con il decreto di omologazione, viene nominato un liquidatore (art. 19, comma 1);
- l) si applica l'art. 182 L.F., in quanto compatibile; non essendoci un comitato dei creditori, riterrei che l'autorizzazione all'alienazione, ex art. 182, comma 4, sia data direttamente dal Tribunale; sono peraltro richiamati anche gli artt. 105-108-ter L.F. (vendita dell'azienda; modalità delle vendite con procedure competitive, *etc.*);

D.L. 118/2021

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (artt. 18 e 19)

m) Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 18 comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile;

n) Quando il piano di liquidazione prevede che l'offerta di cui al comma 2 debba essere accettata prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui sopra, **previa autorizzazione del tribunale.**

Grazie per l'attenzione!

Alessandro Narducci